



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 15 DEL 17-07-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI RELATIVE AL CLUSTER DI GUGLIONESI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri:

del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

del 21 aprile 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31

luglio 2021;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020 nella parte in cui dispone che la Regione può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;

RILEVATO che l'ASREM con propria relazione del 16 luglio 2021 ha segnalato la sussistenza di numerosi contagi sul territorio comunale di Guglionesi;

DATO ATTO che nella seduta dell'UCR del 17 luglio 2021 il CSE ha evidenziato la necessità di adottare misure di contenimento della diffusione del COVID-19, indicando, come una delle misure idonee, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti coloro che hanno soggiornato nell'ultimo periodo nel territorio comunale di Guglionesi;

RITENUTO, pertanto, necessario recepire le indicazioni fornite dall'ASREM e dal CSE e adottare specifiche misure di contenimento per ridurre la diffusione del cluster di Guglionesi;

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione della presenta ordinanza sul sito istituzionale della Regione è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti coloro che dimorano nel territorio comunale di Guglionesi o che vi abbiano soggiornato nelle settantadue ore precedenti la data di adozione del presente atto di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

Articolo 2

1. La presente ordinanza ha efficacia fino al 25 luglio 2021.
1. 2 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, alla Prefettura di Campobasso e al Sindaco del Comune di Guglionesi.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 17-07-2021

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.